

COMUNE DI CATANIA

N. 510 Repertorio -----
*Concessione per la gestione, conduzione ed uso dell'impianto sportivo comunale
"Campo di Calcio Nesima" - Valore stimato della concessione € 24.005,00 annui oltre
IVA in misura di legge. C.I.G. 9449797B2B .-----*

Documento informatico firmato digitalmente, che sostituisce il documento cartaceo
e le firme autografe degli interessati ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di marzo nei locali siti in Via
S. Agata, n. 3 sede dell'Ufficio Stesura Contratti - Direzione Ragioneria Generale -
Programmazione Bilancio - Gare e Appalti - Partecipate del Comune di Catania, avanti
a me Dott.ssa Rossana Manno, Segretario Generale del Comune di Catania, autorizzata
al rogito dei contratti ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/00 TUEL, sono presenti:-----

1) da una parte l'ing. Fabio Finocchiaro nato a Catania xxxxxxxxxxxxxxxx Direttore della
Direzione Politiche Comunitarie – Fondi Strutturali Politiche Energetiche Sport, a
seguito Provvedimento del Sindaco n. 03/861 emesso in data 16/12/2022, il quale
interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta per quest'atto,
codice fiscale: 00137020871, nel prosieguo dell'atto "Concedente";-----

2) dall'altra il sig. Vincenzo Grella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e residente in
xx il quale interviene in quest'atto nella
qualità di Vice Presidente della società sportiva "**Catania Football Club S.r.l.**" con
sede in Catania – Via Musumeci, 171 iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia in data 15/07/2022 al numero CT 450034 R.E.A., cod.
fiscale/partita IVA: 05946120879.-----

La predetta società di seguito verrà indicata, per brevità, “Concessionaria”.-----

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale sono certo mediante accreditamento delle generalità tramite documento di identità, intendono procedere alla stipula di quest’atto, per cui d’accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni-----

SI PREMETTE

- che con deliberazione n. 20 del 25/08/2022 del Consiglio Comunale, è stata approvata l’esternalizzazione della conduzione, gestione ed uso a terzi degli impianti sportivi comunali denominati: “Monte Po”, “Duca D’Aosta”, “IV Novembre”, “Zia Lisa”, “Velletri”, “Seminara”, campo di calcio “San Teodoro”, “Nesima” – unitamente alle linee guida di gestione - quale “concessione di servizi”- ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. vv del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura di affidamento nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 164 e seguenti del predetto decreto n.50/2016;-----

- che con determina a contrarre n.° 19/S/151DIR del 18/10/2022 del Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riquilificazione Urbana e Transizione Green Sport” , è stata autorizzata l’esternalizzazione del campo di calcio “Nesima”, mediante procedura aperta telematica su piattaforma “Net4market”, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indirizzata a società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell’art. 90, comma 25, L.289/2002, in combinato disposto con l’art. 6, comma 2 del D.Lgs 38/2021 in vigore dal 1° luglio2023; -----

- che con la predetta determina, sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare telematico, l’importo annuo determinato a base d’asta di € 17.896,44 ed è stato nominato il Responsabile del Procedimento;-----

- che il bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione “Bandi di gara” in data 21/10/2022 e sulla piattaforma e-procurement “Net4market”;-----

- che con determina dirigenziale n.° 19/S/214DIR del 13/12/2022 del Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione Urbana e Transizione Green - Sport”, la *Concessione della gestione, conduzione ed uso del campo di calcio di “Nesima”* è stata aggiudicata in via definitiva alla società “Catania SSD a rl” per un valore annuo di € 24.005,00;-----

- che, con verbale di assemblea straordinaria, redatto innanzi la dott.ssa Grazia Manuela Banna Notaio in Catania (rep. n. 2.550, racc. n. 2.106, registrato a Catania in data 08/06/2023 al n. 202601 serie 1T), recante, fra l’altro, l’adeguamento statutario e la modifica della ragione sociale, la Società ha assunto la nuova denominazione sociale “*Catania Football Club S.r.l.*”, in forma abbreviata “*Catania F.C. S.r.l.*”, rimanendo altresì invariate sede, capitale sociale e durata;-----

- che, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016, sono trascorsi oltre 35 giorni dal provvedimento di aggiudicazione;-----

- che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di rito;-----

- che, nelle more della stipula del Contratto, nell’interesse alla valorizzazione dell’impianto sportivo comunale, al fine di evitare il deperimento e il ritardo dell’incasso dei relativi introiti derivanti dal canone mensile e di sottrarre l’amministrazione agli oneri di manutenzione, custodia e funzionamento, con verbale sottoscritto in data **23/03/2023, prot. n. 172886 del 17/04/2023**, agli atti della Direzione Politiche Comunitarie – Fondi Strutturali Politiche Energetiche Sport, la Concedente ha proceduto - in via d’urgenza - alla consegna dell’impianto sportivo alla Concessionaria, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.-----

Dato atto che si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa-----

PREMESSO QUANTO SOPRA

le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente contratto.-----

Art. 1

Oggetto della Concessione

L'Amministrazione Comunale di Catania rappresentata come sopra, in esecuzione a quanto previsto con deliberazione n. 20 del 25/08/2022 del Consiglio Comunale - unitamente alle linee guida di gestione - quale "concessione di servizi"- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv del D.Lgs. n. 50/2016, dà in concessione decennale "*La gestione, conduzione ed uso del campo di calcio di "Nesima"*", alla Società Sportiva "**Catania Football Club S.r.l**" che accetta e assume, a mezzo del proprio Vice Presidente, la gestione in oggetto, uniformandosi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti inerenti le convenzioni.-----

Nel rispetto dell'art. 1 del vigente "Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali" (o di eventuali implementazioni, modifiche o sostituzioni allo stesso Regolamento che nel tempo si dovessero esplicitare), la concessione è finalizzata alla promozione ed al soddisfacimento di tale pratica sportiva, nonché di quella motoria e ricreativa a tutti i livelli, svolta nella disciplina sportiva praticata nell'ambito dell'impianto, a salvaguardia degli interessi generali della collettività in materia di sport e tempo libero.-----

Le superiori disposizioni e condizioni il **sig. Vincenzo Grella**, nella qualità, dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza eccezioni, limitazioni e/o riserve.-----

La gestione e la conduzione dell'impianto sportivo è effettuata dalla Concessionaria senza scopo di lucro, è ad ogni effetto un servizio pubblico di utilità sociale e costituisce attività di pubblico interesse pertanto, pena l'applicazione dei provvedimenti descritti nel seguito, non può essere sospesa od abbandonata, eccettuati unicamente i seguenti casi:-----

- a) per ragioni connesse alla tutela della pubblica incolumità o di Protezione Civile;-----
- b) per causa di forza maggiore, non dipendente dalle parti, che renda l'impianto non agibile;-----
- c) per ragioni tecniche comportanti l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari alla regolare funzionalità dell'impianto sportivo. -----

Il Comune di Catania, nell'ambito della concessione, ha funzioni di indirizzo e di controllo.-----

Art. 2

Durata della concessione e Consegna Impianto

La durata della concessione decorre dalla data di consegna dell'impianto sportivo – giusta verbale della Direzione “Politiche Comunitarie Fondi Strutturali Politiche Energetiche - Sport” del 23/03/2023, prot. n. 172886 del 17/04/2023, per anni 10 (dieci) prorogabile per altri 10 (dieci) .-----

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.-----

La concessionaria è vincolata, per tutta la durata della Concessione, al rispetto degli stessi patti e condizioni previsti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/08/2022.-----

Nell'ipotesi in cui la Concessionaria sia autorizzata dai competenti uffici all'esecuzione di interventi migliorativi della struttura e/o di adeguamento normativo impiantistico ed edile, finalizzati all'estensione della durata della Concessione, questa potrà essere estesa dall'Amministrazione per un periodo non superiore a:-----

- 3 anni per interventi di valore compreso fra € 20.000,00 e fino a € 40.000,00, iva esclusa;-----
- 5 anni per interventi di valore compreso fra € 40.000,01 e fino a € 60.000,00, iva esclusa;-----
- 10 anni per interventi di valore superiore a € 60.000,01, iva esclusa.-----

L'autorizzazione all'esecuzione di interventi finalizzati all'estensione della concessione verrà rilasciata dal Servizio “Attuazione con fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana transizione green – Sport” del Comune di Catania che verificherà l'utilità dell'intervento proposto, la congruità dei relativi prezzi, le certificazioni e attestazioni.

In ogni caso, la Concessione non può avere una durata superiore ad anni 20 (10+10) dalla consegna dell'impianto sportivo.-----

Nel caso di chiusura dell'impianto sportivo per una delle cause elencate al precedente art. 1, la durata della Concessione si intende sospesa sino alla data del riavvio della gestione, come risultante da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti in tale data. Fermo restando l'obbligo di svolgimento delle attività previste nel presente Contratto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'eventuale mutamento della forma societaria della Concessionaria, successiva all'aggiudicazione e dovuta all'ammissione dello stesso alle competizioni professionistiche, non pregiudica né vizia la validità della concessione.-----

Alla scadenza o in caso di revoca o di recesso anticipati, l'impianto sportivo con i beni mobili rilevati alla consegna deve essere riconsegnato in normale stato d'uso e di manutenzione, libero da persone e/o cose non comunali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, salvo eventuali migliorie edili, funzionali ed impiantistiche eventualmente autorizzate dal Comune e che nel tempo, ovvero fino alla data di conclusione del Contratto di Concessione, devono essere anch'esse mantenute in perfetta efficienza.-----

Trenta giorni prima della scadenza della Concessione deve essere effettuato in contraddittorio uno specifico sopralluogo mirato ad accertare lo stato di conservazione e di funzionalità dell'impianto sportivo. In tale occasione, è redatto e sottoscritto dalle parti un apposito verbale di riconsegna dell'impianto, con le stesse modalità ed osservazioni di quello di consegna iniziale.-----

Nel caso di anomalie, danni o mancanze ed in generale in tutti i casi in cui, all'atto della riconsegna dell'impianto, si rilevino difformità peggiorative dello stato iniziale (anche riferite agli interventi di miglioria ed adeguamento autorizzati successivamente dal Comune), la Concessionaria è tenuta all'immediato ripristino ottimale delle condizioni dell'impianto sportivo, pena l'incameramento da parte del Comune della cauzione e fatta salva la facoltà dello stesso Comune di richiedere alla Concessionaria il risarcimento degli eventuali danni arrecati.-----

Art. 3

Programma di Gestione e Conduzione

La Concessionaria dovrà attenersi al Programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo come indicato all'art.8, punto 3.1, del Disciplinare di Gara.-----

La Concessionaria ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del suddetto programma. Per le variazioni che ne modificano in modo sostanziale il contenuto e/o le indicazioni, è necessaria l'autorizzazione preventiva del Comune.-----

Art. 4

Utilizzo Riservato al Comune

Il Comune, previo preavviso di almeno 10 giorni, può utilizzare l'impianto sportivo sino ad un massimo di 15 giorni l'anno per svolgere manifestazioni e/o attività sportive di interesse pubblico organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, purché compatibili con l'impianto e fatta salva, comunque, l'attività programmata dalla Concessionaria. Nei predetti casi, la Concessionaria è sollevata da ogni responsabilità connessa all'uso dell'impianto sportivo da parte del Comune che ha l'obbligo, a propria cura e spese, di munirsi delle prescritte autorizzazioni di legge, di eseguire le manifestazioni e/o attività programmate, realizzare tutti i lavori ordinari e straordinari connessi alla manifestazione, nonché di riconsegnare l'impianto sportivo pulito e libero da cose e/o persone, al termine delle stesse manifestazioni, nello stato di fatto presente prima dell'uso.-----

Art. 5

Personale in Servizio

La Concessionaria deve utilizzare personale idoneo ed in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'impianto sportivo e la regolare fruizione dell'utenza, fatte salve le prescrizioni previste da specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari.-----

La Concessionaria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico del CCNL e relativo al settore di lavoro in cui è inquadrato tale personale e le vigenti norme previdenziali, assistenziali, assicurative ed antinfortunistiche.-----

La Concessionaria è tenuta ad impiegare, ove previsto, personale in possesso dei brevetti e/o delle qualifiche richieste.-----

Il predetto personale deve mantenere un comportamento corretto e riguardoso. Nel caso in cui i lavoratori venissero meno ai propri doveri nell'espletamento dei compiti assegnategli, con gravi mancanze nei confronti degli utenti, la Concessionaria dovrà multare ed eventualmente sostituire il personale.-----

La Concessionaria, accertate le segnalazioni, avvierà eventuali procedimenti a carico dei soggetti responsabili con obbligo di informare il Comune.-----

La Concessionaria, a tal riguardo, dovrà garantire una reperibilità permanente attraverso la figura di un responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed alla gestione dell'impianto, lo stesso curerà i rapporti tra la Concessionaria e l'Amministrazione Comunale.-----

La Concessionaria deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Leggi n.°104/1992 e n.° 68/1999), ovvero, in caso di non soggezione agli obblighi, deve presentare la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità a tali norme.-----

Art. 6

Vigilanza e Controllo

La verifica della corretta esecuzione della concessione e della qualità del servizio reso agli utenti competono al Comune che, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, può disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio e senza preavviso, interventi ispettivi anche con il supporto di altri enti ed organi di controllo.----

L'azione di controllo e di vigilanza, effettuata dall'Amministrazione Comunale, non implica alcuna responsabilità in relazione al funzionamento ed alla gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto, che, resta comunque esclusivamente a carico della Concessionaria.-----

Art. 7

Responsabilità

La Concessionaria è responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito del presente Contratto, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti.-----

La Concessionaria è unica e sola responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo nonché di qualsiasi danno od inconveniente provocato direttamente od indirettamente al Comune e/o a terzi per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell'impianto sportivo.-----

La Concessionaria è, altresì, unica responsabile nei confronti di Enti ed Autorità terzi (quali VV.F., ASP – Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro, INAIL, Ufficio Igiene

Pubblica, C.C.V.L.P.S., ecc.) con riferimento agli adempimenti normativi legati alla struttura dell'impianto sportivo, quali, a titolo di esempio non esaustivo:-----

- Certificato di Prevenzione Incendi;-----
- Certificazione Impianti Tecnologici;-----
- Agibilità;-----
- Piano di Sicurezza e coordinamento e piano di Emergenza;-----
- Protocolli di Sicurezza.-----

La Concessionaria è unica e sola responsabile della regolare osservanza di tutti i predetti adempimenti e, nel caso in cui venissero evidenziate irregolarità, sarà responsabile, altresì, dei consequenziali provvedimenti sanzionatori, anche di natura civile e penale.-----

Con la firma del Contratto, la Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione, pretesa o molestia che potessero derivare da terzi in relazione allo svolgimento della concessione, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell'impianto sportivo.-----

Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici, la Concessionaria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi nei confronti del Comune.-----

Art. 8

Rischi da Interferenza nell'esecuzione del contratto

La Concessionaria, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs 81/2008, ha prodotto il Documento di Valutazione Rischi – D.U.V.R.I - redatto in data 25/07/2022 e introitato con nota del 29/12/2022-----

Art. 9

Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria è obbligata:

- a gestire e condurre l'impianto sportivo comunale nel rispetto della sua destinazione d'uso, delle norme di sicurezza e delle condizioni imposte dalla

Commissione di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, nonché nel rispetto del “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali” e del “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” di cui al precedente art. 3 e del Progetto Sociale presentato in sede di offerta;-----

- ad assicurare l’uso dell’impianto sportivo, almeno una volta a settimana e laddove richiesto dalla F.I.G.C., alle società/associazioni sportive regolarmente iscritte al registro del CONI, onde consentire la continuità delle attività sportive con particolare riguardo a quelle connesse alla partecipazione ai vari campionati federali, nel rispetto delle priorità sancite dal vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso degli impianti sportivi e fatta salva, comunque, l’attività programmata dalla Concessionaria;-----
- a consentire l’uso dell’impianto sportivo agli Istituti Scolastici presenti nel territorio comunale di Catania per l’educazione alla disciplina sportiva praticata dagli alunni, oltre che alle Società sportive che operano a titolo gratuito su categorie sociali deboli e minori a rischio, con fasce orarie ben definite e regolari, fatta salva, comunque, l’attività programmata dalla Concessionaria;-----
ad assumersi le spese dei servizi e delle forniture di cui al successivo art. 10;---
- ad assicurare il corretto funzionamento dell’impianto sportivo, garantendo adeguato standard di sicurezza e di igiene;-----
- a non realizzare alcuna modifica alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature, in assenza della preventiva autorizzazione del Comune e di qualsivoglia ulteriore nulla osta, parere ed assenso rilasciato da altri enti, organi od autorità;-----
- a non alienare e/o distruggere le attrezzature oggetto della concessione e a comunicare le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione;-----
- a segnalare al Comune ogni circostanza e/o fatti illeciti o irregolari dovuti a terzi che possano impedire il normale svolgimento della concessione, coadiuvando l’opera del personale della polizia municipale o di altre autorità preposte al controllo del territorio e dell’ordine pubblico, allo scopo di individuare gli eventuali responsabili dei fatti rilevati;-----

- a collaborare alle iniziative del Comune volte a promuovere ed organizzare ogni attività che incentivi l'uso dell'impianto sportivo, fatta salva, comunque, l'attività programmata dalla Concessionaria;-----
- a rispettare e a fare rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, di esercizio di attività sportive, di igiene e di sanità;-----
- a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le comunicazioni da inviare alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate, nonché ad acquisire, se prescritti, i pareri ed i nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di pubblico spettacolo;-----
- a dotarsi di ogni prescritta autorizzazione che le consenta, a termine di legge, l'esecuzione di eventuali attività accessorie alla presente convenzione, quale, ad esempio, la gestione di eventuali bar e/o punti ristoro presenti all'interno dell'impianto sportivo;-----
- ad esibire, se richiesti, copia delle fatture emesse dagli enti fornitori delle utenze (energia elettrica, acqua e gas metano) e copia dei relativi documenti di spesa con cui dimostrare in modo inequivocabile e certo di aver provveduto al pagamento del costo delle utenze nel quadrimestre di competenza;-----
- a fornire tutta la documentazione utile alla verifica del rispetto del presente Contratto.-----

Art. 10

Contributo Tariffe e Proventi

La quota che la Concessionaria deve versare annualmente al Comune a titolo di canone per la gestione dell'impianto è pari ad € 24.005,00 (ventiquattromilacinque 00).-----

Il contributo annuo dovrà essere versato anticipatamente con cadenza semestrale entro i mesi di Gennaio e Luglio e sino alla scadenza.-----

Il mancato pagamento del canone comporta la revoca della Concessione.-----

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dalla Concessionaria per far fronte agli oneri gestionali.-----

L'attività svolta dalla Concessionaria relativamente alla presente concessione è senza scopo di lucro. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti in attrezzature e/o nella promozione e sviluppo delle discipline sportive svolte nell'ambito dell'impianto oggetto della concessione ed è tassativamente vietata la loro distribuzione anche in modo indiretto.-----

Art. 11

Pagamenti e conto corrente dedicato

La Concessionaria si obbliga a versare al Comune, a cadenza semestrale anticipata, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno e per tutta la durata della concessione, il contributo pattuito, pena la decadenza della concessione, senza possibilità di rivalsa della Concessionaria.-----

I versamenti dovranno avvenire sul c/c unico di Tesoreria del Comune di Catania, **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** secondo le modalità previste dalla presente concessione.-----

La Concessionaria è tenuta a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni di cui al presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 3 legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Cod. Vigna).-----

Art. 12

Spese

Sono a totale carico della Concessionaria tutti i costi connessi alla gestione, conduzione ed uso dell'impianto sportivo e delle sue attrezzature, essendo esclusa l'imputazione degli stessi a carico del Comune.-----

Sono, inoltre, a totale carico della Concessionaria le spese:-----

- a) per la fornitura delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, ecc);-----
- b) per la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dell'impianto;---
- c) per la vigilanza e la custodia dell'impianto e delle attrezzature;-----
- d) per l'approvvigionamento dei prodotti di consumo;-----
- e) per le manutenzioni, come specificato dal successivo art. 13;-----
- f) per imposte e tasse comunali, regionali e statali (rifiuti solidi urbani, affissioni e pubblicità), oneri economici inerenti alla stipula del Contratto;-----

g) per ogni altra esigenza connessa all'uso ed alla gestione dell'impianto e delle attrezzature, anche se non espressamente prevista dalla presente concessione.-----

La Concessionaria deve provvedere a volturare a proprio nome tutte le utenze ed a comunicare al Comune l'avvenuta voltura entro quindici giorni dalla stipula della predetta concessione.-----

La mancata voltura delle utenze costituisce grave inadempimento contrattuale, causa di risoluzione di diritto della concessione senza obbligo di preventiva diffida, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere alla Concessionaria il risarcimento di eventuali danni derivanti da tale inadempimento.-----

Art. 13

Interventi di Manutenzione e Adeguamento e Nuove Opere

La Concessionaria, unitamente alla domanda di partecipazione al bando di gara per la concessione decennale dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio di Nesima", ha presentato, ai sensi dell'art. 8, punto 3.1, del predetto bando, interventi migliorativi dell'impianto stesso.-----

L'esecuzione di tali interventi è subordinata, al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio "Attuazione con fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana transizione green – Sport" del Comune di Catania che verificherà l'utilità dell'intervento proposto, la congruità dei relativi prezzi, le certificazioni e attestazioni. È obbligo della Concessionaria dotarsi delle autorizzazioni richieste da specifiche prescrizioni tecniche nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di urbanistica e di edilizia nazionale e locale.-----

La realizzazione degli interventi migliorativi così proposti, dovrà essere completata entro il primo triennio di gestione, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Se, entro il periodo previsto per la fine lavori, non venissero completati tutti gli interventi migliorativi della struttura, il presente Contratto sarà ritenuto risolto, con la riscossione della Fidejussione da parte del Comune e con eventuali ulteriori oneri a carico della Concessionaria relativi al mancato completamento delle opere.-----

Alla Concessionaria compete l'onere dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature dell'impianto sportivo, nonché a mantenere curate le aree a verde, ove presenti.-----

Per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, la Concessionaria deve munirsi dell'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo oltre che delle autorizzazioni prescritte da specifiche prescrizioni tecniche, nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di urbanistica e di edilizia nazionale e locale.-----

Oltre agli interventi di manutenzione, sono sempre a carico della Concessionaria gli oneri derivanti dagli adeguamenti degli impianti e della struttura alle norme di legge sull'utilizzo dell'impianto sportivo, quali:-----

- a) eventuale adeguamento antincendio e relativa S.C.I.A.;-----
- b) eventuale adeguamento degli impianti tecnologici e relativa certificazione;-----
- c) eventuali adeguamenti ai sensi del D.lgs. 81/2008, relativo alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;-----
- d) verifica periodica dell'impianto di messa a terra.-----

La Concessionaria si obbliga, altresì, ad eseguire tutti gli interventi dettagliatamente indicati negli elaborati tecnici richiamati e non allegati, consistenti nei lavori di riqualificazione delle strutture murarie dell'impianto sportivo nonché nelle opere di adeguamento degli impianti elettrico, idro-sanitario, di convogliamento e smaltimento delle acque reflue e antincendio.-----

La Concessionaria dovrà anche realizzare, se la struttura lo consente, gli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle specifiche norme esistenti in funzione della sua capienza, nonché tutti gli interventi che si rendessero necessari per l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di legge ed alle specifiche norme del CONI.-----

Le nuove opere autorizzate dal Comune e realizzate dalla Concessionaria (comprese anche quelle relative all'estensione della Concessione), sono acquisite in proprietà dal Comune. L'acquisizione di tali opere da parte del Comune non costituisce arricchimento, essendo pertanto esclusa la facoltà da parte della Concessionaria di pretendere alcunché ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile.-----

La Concessionaria deve provvedere alla regolare manutenzione delle nuove opere, onde consentire la conforme fruizione dell'impianto sportivo per tutta la durata della concessione.-----

La Concessionaria, su richiesta del Comune, ha l'obbligo di trasmettere allo stesso la documentazione che attesti la rispondenza degli interventi alle prescrizioni tecniche ed alle norme di cui al precedente comma.-----

Con riferimento agli interventi di cui sopra (compresi anche quelli relativi all'estensione della Concessione), il Comune, si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per la sorveglianza dei lavori. Pertanto, la Concessionaria non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto sportivo senza il formale consenso del Comune di Catania.-----

È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere l'eliminazione, a spese della Concessionaria, di qualunque intervento eseguito senza la prevista autorizzazione scritta.

È, altresì, facoltà dell'Amministrazione avviare l'esecuzione di nuove opere, ad integrazione e/o completamento di quelle esistenti nell'impianto sportivo. Il Comune comunicherà alla Concessionaria l'avvio dell'esecuzione di nuove opere – ad integrazione e/o completamento di quelle esistenti nell'impianto sportivo – con un congruo preavviso, nel rispetto dell'attività della Concessionaria stessa e dello svolgimento del campionato di calcio, nonché dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.-----

Nei casi di cui al precedente comma, la Concessionaria ha l'obbligo di consegnare, per tutta la durata dei lavori, l'area dell'impianto interessata dagli stessi, come da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti.-----

Art. 14

Assicurazioni

La Concessionaria deve stipulare idonee polizze assicurative per garantire la sicurezza dell'impianto e delle attrezzature, nonché la sicurezza di qualunque fruitore dell'impianto stesso. In particolare, devono essere stipulate almeno le seguenti polizze la cui durata deve essere pari a quella della concessione a decorrere dalla data di consegna definitiva efficace dell'impianto sportivo.-----

- a. a copertura dei rischi d'incendio ed atti vandalici per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/ 00);-----
- b. a copertura del rischio di furto delle attrezzature mobili, delle suppellettili e degli arredi di proprietà comunale, nel caso in cui siano presenti all'interno dell'impianto sportivo;-----
- c. a copertura della responsabilità civile verso terzi, a tutela dei prestatori d'opera, degli atleti, del pubblico e di chiunque sia interessato alla fruizione dell'impianto sportivo con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00).-----

Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, deve essere chiaramente indicato che il soggetto beneficiario del risarcimento, in caso di sinistro, è il Comune di Catania, che si impegnerà al ripristino o alla rifusione, a seguito della liquidazione dei sinistri.-----

Nella polizza di cui alla lettera c) del secondo comma, deve essere chiaramente indicato o desumibile che, in caso di sinistro, il Comune di Catania è soggetto terzo.-----

Le suddette polizze con i relativi massimali possono essere riunite in un unico contratto assicurativo dove sia chiaramente indicato che il Comune è tutelato per i danni all'impianto sportivo, per i furti e per i danni a persone e/o cose.-----

Ove il valore da risarcire per i danni arrecati ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, il maggiore onere del risarcimento è a carico della Concessionaria.-----

Nel caso del prolungamento della concessione previsto dall'art. 2, la Concessionaria ha l'obbligo di inviare al Comune la copia dell'estensione delle polizze fino alla data della nuova scadenza.-----

A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, la Concessionaria ha l'obbligo di inviare al Comune la copia dell'avvenuto pagamento dei ratei assicurativi.-----

Allo stato, la Società sportiva **"Catania Football Club S.r.l"** ha sottoscritto le seguenti polizze: -----

Polizza Rischi Vari - Reale Mutua n. 2023/10/3530772 – Agenzia di Ceva, emessa in data 14/06/2023, con scadenza il 31/12/2033;

Polizza Responsabilità attività Varie – Sport – Cultura e Tempo Libero n. 2023/03/2522404 – Agenzia di Ceva emessa in data 14/06/2023, con scadenza il 31/12/2033.-----

Art. 15

Cauzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione, la Concessionaria ha prestato cauzione a favore del Comune di Catania, sotto forma di fideiussione assicurativa, di importo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila e centesimi 00), con polizza n. 000000594158 emessa in data 08/02/2023 da Intesa San Paolo e la cui durata, deve essere pari a quella della concessione ed il cui premio deve essere pagato per tutta la durata della stessa .-----

Nel caso del prolungamento della concessione previsto dall'art. 2, la Concessionaria ha l'obbligo di inviare al Comune la copia dell'estensione della cauzione fino alla data della nuova scadenza.-----

La cauzione resta vincolata a favore del Comune per tutta la durata della concessione, ed in ogni caso fino allo svincolo da parte del Comune stesso, che avverrà solamente ad

avvenuto controllo, da parte degli uffici comunali competenti, che l'impianto sportivo si trovi nelle condizioni di conservazione e di funzionalità derivanti dal normale utilizzo svolto negli anni e, comunque, in condizioni non peggiori di quelle rilevate all'atto della consegna iniziale.-----

La cauzione non può essere svincolata prima di 6 mesi dalla cessazione della concessione.-----

Alla scadenza della concessione, qualora si rilevassero danni imputabili alla Concessionaria, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.-----

Nel corso della concessione, oltre ai casi descritti in precedenza, la cauzione può essere incamerata dal Comune in caso di:-----

1. decadenza della Concessionaria dalla concessione;-----
2. risoluzione della concessione per fatto e colpa della Concessionaria;-----
3. violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida del Comune e successiva inottemperanza della Concessionaria;-----
4. danni subiti dal Comune per fatto o colpa della Concessionaria.-----

La fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, deve riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.-----

La Concessionaria deve integrare la cauzione in modo che il suo importo resti sempre pari a quello di cui al precedente comma 1, ogniqualvolta il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente Concessione.-----

Art. 16

Divieto “Pantouflage o Revolving doors”

La Concessionaria, con nota del 21/06/2023, ha dichiarato di impegnarsi al rispetto del disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi e si impegna a non attribuirne ad ex dipendenti dell’amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per un triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro inerenti l’oggetto del presente appalto (divieto di Pantouflage o Revolving doors).-----

Art. 17

Sub concessione

Non è ammessa la sub concessione per la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, pena la risoluzione di diritto della concessione senza obbligo di preventiva diffida, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere alla Concessionaria il risarcimento di eventuali danni derivanti da tale inadempimento.-----

La Concessionaria, ove non possa o non intenda assumere a proprio carico la gestione dei servizi accessori, potrà affidarli a terzi, dando formale comunicazione al Comune.

La Concessionaria, è l’unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente concessione.-----

Art. 18

Codice di comportamento

La Concessionaria si impegna a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Catania, approvato con Deliberazione della Giunta n. 5 del 21/01/2014 e ss.mm.ii., consultabile sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del Comune di Catania e ad applicarne, se ed in quanto compatibili, le relative disposizioni. L’inosservanza delle disposizioni del suddetto Codice di comportamento determina la risoluzione del contratto con addebito di responsabilità.-----

Art. 19

Pubblicità

È consentita la pubblicità commerciale negli appositi spazi presenti nell'impianto sportivo, purché regolarmente autorizzata dal Comune e previo pagamento delle imposte previste dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Inoltre, per far fronte agli oneri gestionali, sono consentite altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all'interno dell'impianto sportivo, alle stesse condizioni del precedente comma e purché preventivamente autorizzate dal Comune.-----

Si stabilisce comunque che:-----

- il materiale pubblicitario deve essere antincendio, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto od usato come arma impropria;-----
- la Concessionaria è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;-----
- il Comune ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati, gli avvisi e/o esporre cartellonistica.-----

Art. 20

Revoca e/o Risoluzione della Concessione

Il Comune, a seguito di violazioni delle disposizioni e degli obblighi assunti dalla Concessionaria e/o di danni intenzionali derivati da negligenza dell'uso dell'impianto sportivo e per motivate esigenze di interesse pubblico, può procedere alla revoca della concessione, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.-----

Oltre ai casi descritti nel corso della presente Concessione e fermo restando l'obbligo della Concessionaria di risarcire gli eventuali danni arrecati, il Comune, previa diffida ad

adempiere, può procedere alla risoluzione della concessione, ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AR, nei seguenti casi:-----

- reiterate inadempienze delle disposizioni e degli obblighi scaturenti dalla concessione;-----
- danni intenzionali derivati da negligenza nell'uso dell'impianto sportivo;-----
- trasgressione delle norme dei regolamenti comunali vigenti;-----
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;-----
- abuso del godimento dell'impianto sportivo.-----

In caso di risoluzione la Concessione è risolta di diritto.-----

È fatta salva la facoltà delle Parti, nel corso della durata della concessione, di concordarne lo scioglimento.-----

Art. 21

Recesso

La Concessionaria può recedere in tutti casi previsti dalla legge e non prima dei due anni dall'avvio della concessione con l'obbligo di preavviso di almeno sei mesi. -----

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs.159/2011.-----

In tal caso, il Comune provvede all'acquisizione di tutte le opere realizzate. Il recesso senza alcuna comunicazione o effettuato in deroga al termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una penale di € 30.000,00.-----

In caso di recesso, la Concessionaria resta vincolata al Contratto sino alla scadenza anticipata ed il Comune ha facoltà di trattenere dalla cauzione quanto necessario a concludere ogni eventuale procedimento avviato a carico della Concessionaria, compresa l'esecuzione di lavori per ripristinare le condizioni dell'impianto sportivo presenti all'atto della consegna iniziale.-----

Art. 22

Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto di concessione, la Società Sportiva **“Catania Football Club S.r.l”**, in persona del Vice Presidente, elegge domicilio presso la propria sede legale in Catania – Via Musumeci, 171 e tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali eventualmente darà luogo la presente concessione, saranno notificati a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
cataniafc@legalmail.it-----

Art. 23

Controversie - Foro esclusivo

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto di concessione e tutte le questioni relative ai rapporti tra la Concessionaria e il Comune verranno demandate alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il Foro competente sarà quello di Catania. È esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. 50/2016, per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto relativo alla concessione in oggetto.-

Art. 24

Registrazione - Spese

Sono a carico della Concessionaria tutti gli oneri tributari e le spese di registrazione ad eccezione di quelli che fanno carico al Comune per legge.-----
L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.).-----
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, il presente contratto è da registrare a tassa fissa.-----

Art. 25

Disposizioni Finali

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni delle vigenti leggi, del vigente “Regolamento per la concessione in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali”, del vigente Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Catania ed il Comune e

delle ordinanze comunali emesse in materia di ordine pubblico, di pubblica incolumità, di igiene e di sanità. -----

Per quanto di incidenza, la concessione è assoggettata al rispetto delle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e delle norme in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa di cui alla Legge n. 114 del 11 agosto 2014, di conversione del D.L. n.90 del 24 giugno 2014.-----

Art. 26

Trattamento dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alle procedure in affidamento o raccolti a tale scopo e quelli forniti per la stipula del presente contratto, informa l'affidatario che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D.Lgs.101/2018, tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esso correlate.-----

Per le predette finalità, il trattamento dei dati avverrà tramite: strumenti manuali, informatici e telematici, di guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione del contratto, del possesso dei requisiti previsti, dalle normative vigenti, in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione di dati personali.-----

I dati così raccolti potranno essere conosciuti da:-----

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali: responsabile per la sicurezza , il verificatore/collaudatore;-----
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare del trattamento dati, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento;-----

- altre amministrazioni pubbliche a cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;-----
- soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti nei modi e limiti previsti dalla vigente normativa;-----
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;-----
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'aggiudicazione del contratto.-----

Il trattamento dei dati, inteso come comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuati solo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018, dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n. 679/2016.-----

Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e alla rendicontazione di quest'ultimo. La cessazione del trattamento avverrà con la chiusura della contabilità finale del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.-----

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 679/2016, dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.-----

Il delegato titolare del trattamento dei dati personali per la Stazione Appaltante è l'ing. Fabio Finocchiaro, giusta quanto disposto con provvedimento del Sindaco n. 03/525 del 01/06/2021.-----

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali assunti a seguito della stipula del presente contratto ed in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della concessione medesima, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio di diritti di cui sopra, è la Società Sportiva **"Catania Football Club S.r.l"** pec: cataniafc@legalmail.it, nella persona del Vice Presidente come in premessa.-----

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario viene designato come Responsabile esterno del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della concessione medesima.-----

Entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, il titolare del trattamento e la Concessionaria provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.-----

Facendo riferimento alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente contratto, l'affidatario nella qualità di responsabile esterno del trattamento, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni (compresi quelli sensibili e giudiziari) di cui venga in qualunque modo in possesso ed a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualunque forma e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.-----

Art. 27

Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano e si applicano le leggi e le altre disposizioni vigenti in materia.-----

Io Segretario Generale del Comune di Catania, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica elettronica, redatto da persona di mia fiducia su numero 26 facciate fin qui dattiloscritte.-----

Di tale atto è stata data lettura alle parti le quali dichiarano di riconoscerlo conforme alle loro volontà e, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale.-----

Tutti gli atti richiamati e materialmente non allegati al presente contratto verranno custoditi dall'Ufficio Contratti del Comune di Catania.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE: FABIO FINOCCHIARO

LA SOCIETÀ: VINCENZO GRELLA

IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSANA MANNO

Ai sensi dell'art.1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt.: 4- 6- 7- 8- 9- 10 -11-14-15-16-17-18 -19 -20 - 23 e 26 del presente contratto di concessione .-----

IL DIRETTORE: FABIO FINOCCHIARO

LA SOCIETÀ: VINCENZO GRELLA

IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSANA MANNO